

## Esame scritto di avvocatura autunno 2023

### I. Fattispecie

1. Il Comune di Fortuna è un villaggio rurale con circa 400 abitanti e 12 aziende agricole. Fortuna possiede ampi territori d'alpe lungo le montagne del Pizokel e del Mittelberg che sono di proprietà del Comune politico di Fortuna dal 1976. Il Consorzio d'alpi Pizokel fu fondato circa 50 anni fa e da allora gestisce i terreni d'alpe e da pascolo sui pendii del Pizokel. Dal 2019 lo fa sulla base della nuova Legge sugli alpi e sui pascoli del Comune di Fortuna. Lo statuto del Consorzio d'alpi è stato sottoposto a revisione totale nel gennaio 2019. Il Municipio comunale lo ha approvato con delibera del 5 febbraio 2019. Dall'inizio del 2020 Benedikt Fondana è Presidente del Consorzio d'alpi. Dal 2013 egli gestisce un'azienda agricola assieme al fratello Martin Fontana e suo figlio Armon Fontana al confine settentrionale del Comune di Fortuna. La comunità agricola è la più grande azienda del comune. In occasione delle elezioni comunali del 1° marzo 2022, Benedikt Fontana è stato eletto nel Municipio. È Vicesindaco e da allora dirige il Dipartimento di sicurezza pubblica, ambiente e pianificazione territoriale.
2. Il contadino Hubert Pazeller è cresciuto a Fortuna e vi ha sempre risieduto. Cinque anni fa ha rilevato l'azienda agricola dei genitori ai margini meridionali del comune. La fattoria comprende una casa d'abitazione, una stalla, un prato domestico con pista e alcuni prati nel fondovalle. Con le sue 24 mucche e 2 tori la sua fattoria costituisce una delle aziende agricole più piccole del villaggio.

Hubert Pazeller è descritto da chi lo circonda come un personaggio con cui non è facile andare d'accordo; tenderebbe ad alzare la voce velocemente e si distinguerebbe per la sua testardaggine. Con questi tratti caratteriali spesso urta gli altri. Non si è fatto degli amici, soprattutto all'interno del Consorzio d'alpi, quando negli ultimi mesi ha ripetutamente violato i suoi doveri nei confronti del Consorzio d'alpi. Quest'ultimo lo rimprovera di aver violato in totale cinque volte delle disposizioni del Consorzio d'alpi, durante la preparazione dell'estate alpina 2022 e della giornata di salita sugli alpi.

3. Il 13 novembre 2022 il Consorzio d'alpi ha segnalato le cinque violazioni per iscritto a Hubert Pazeller e gli ha concesso la possibilità di esprimersi in merito; inoltre il Consorzio d'alpi lo ha informato che la questione sarebbe verrebbe messa all'ordine del giorno dell'assemblea generale del 16 gennaio 2023 e che verrebbe deliberato in merito. Hubert Pazeller non ha reagito e si è assentato anche dall'assemblea generale. Durante l'assemblea dei soci, i soci del Consorzio d'alpi hanno constatato che negli ultimi mesi Hubert Pazeller ha violato cinque volte le disposizioni del Consorzio d'alpi. Su questa base hanno escluso Hubert Pazeller dal Consorzio d'alpi Pizokel con effetto immediato, in

applicazione dell'art. 12 dello statuto, il che significa che egli ha perso tutti i diritti che gli spettavano in quanto socio del Consorzio d'alpi. Hanno inoltre constatato che con l'esclusione scatta automaticamente un periodo di attesa di 10 anni per la riammissione.

4. Nella successiva riunione del 6 febbraio 2023 il Comitato del Consorzio d'alpi ha deciso, sulla scorta dell'art. 36 dello statuto, di infliggere a Hubert Pazeller una multa di CHF 2'500.00 per le cinque violazioni delle disposizioni del Consorzio d'alpi. Nella sua decisione il Comitato ha anche informato Hubert Pazeller delle constatazioni risp. risoluzioni dell'assemblea dei soci del 16 gennaio 2023.
5. Nel suo ricorso tempestivo al Municipio Hubert Pazeller ha ammesso le violazioni ma le ha relativizzate tutte. Per quanto attiene alle tasse non pagate ha fatto valere di aver compensato delle tasse d'iscrizione pagate in eccesso in precedenza; di conseguenza non avrebbe portato gli animali sull'alpe senza pagare la tassa. In merito ai recinti dei pascoli ha sostenuto che in linea di principio sarebbe stato disposto a installarli ma che il responsabile dell'alpe avrebbe fissato le date per farlo troppo presto nell'estate alpina, cosicché fino al giorno della salita sugli alpi esse sarebbero probabilmente stati nuovamente danneggiati dalla selvaggina. Inoltre sarebbe pur vero che sapeva che i giovani tori erano molto probabilmente in grado di procreare, ma avrebbe voluto risparmiare loro la castrazione. Infine sarebbe pur vero anche che si sarebbe accorto qualche giorno prima della salita sugli alpi che mancavano tre campane e ne avrebbe immediatamente ordinato dei rimpiazzati; tuttavia a causa di problemi di fornitura le tre campane non avrebbero potuto essere consegnate in tempo. Non potrebbe accettare l'esclusione, poiché sarebbe del tutto eccessiva, e anche la multa sarebbe troppo alta. Se il Consorzio d'alpi lo espellerebbe, il Comune dovrebbe perlomeno assegnargli un terreno adeguato su una delle sue alpi, in modo che lui potesse far pascolare il suo bestiame.
6. La registrazione degli animali effettuata da Hubert Pazeller in data 20 aprile 2023 per la stagione di estivazione 2023 è stata restituita dal responsabile dell'alpe il giorno successivo con l'annotazione "Nessun diritto di estivare il bestiame sui pascoli del Consorzio d'alpi Pizokel".
7. Il Municipio ha respinto il ricorso di Hubert Pazeller con decisione del 3 maggio 2023. Ha ritenuto che il Consorzio d'alpi avrebbe effettuato risp. constatato correttamente l'esclusione in conformità con il suo statuto. Un socio escluso non potrebbe quindi pretendere l'assegnazione diretta dei diritti d'uso dell'alpe da parte del Comune. In considerazione della frequenza delle violazioni registrate nonché del comportamento caparbio e renitente di Hubert Pazeller anche l'importo della multa inflitta di CHF 2'500.00 sarebbe da considerarsi adeguato. Con questa decisione il Comune ha inoltre accollato le spese procedurali di

CHF 1'000.00 nonché le spese per la consulente legale consultata di CHF 1'630.50 a Hubert Pazeller.

8. **Oggi è il 30 maggio 2023.** Quest'anno la salita sugli alpi 2023 si svolgerà in data 10 giugno. Hubert Pazeller è disperato e vede minacciata l'esistenza della sua azienda familiare. Oggi si rivolge a Lei e La incarica di trovare modi e mezzi per poter continuare a estivare il suo bestiame sull'alpe delle mucche Pizokel. Sarebbe una grande catastrofe per lui se dovesse estivare il suo bestiame sul suo prato domestico e sui suoi prati a valle invece che sui pascoli alpini, risp. se dovesse nutrirlo nella stalla a spese delle scorte invernali. Ciò comporterebbe per lui non solo perdite finanziarie, come la perdita dei contributi per l'estivazione e l'alpe, ma anche svantaggi operativi, ad esempio perché dovrebbe ridurre il bestiame oppure acquistare una quantità corrispondente di fieno aggiuntivo in vista dell'esaurimento delle scorte invernali alla fine dell'estate alpina. L'estivazione del bestiame su altre alpi non è un'opzione perché sulle alpi vicine non c'è spazio libero e il trasporto del bestiame in valli più remote sarebbe troppo scomodo e costoso. Egli non nega sostanzialmente le cinque violazioni dello Statuto e dei regolamenti di cui è accusato. Ripete invece le argomentazioni che aveva già esposto nel suo ricorso al Municipio, il quale però non si è espresso in merito. Continua a ritenere eccessiva sia la sanzione dell'esclusione con effetto preclusivo sia l'importo della multa. La stessa cosa varrebbe anche per le spese processuali e per l'accollamento delle spese di consulenza legale a favore del Comune. Infine Le dice pure che trova scandalosa la doppia funzione di Benedikt Fontana come Presidente del Consorzio d'alpi d'un lato e come membro del Municipio coinvolto nella decisione contestata dall'altro. Alla Sua domanda se egli sarebbe stato a conoscenza del fatto che Benedikt Fontana è un membro del Municipio, Hubert Pazeller le risponde affermativamente.

## II. **Compito**

- In un parere legale, valuti la situazione giuridica del Suo mandante e gli dia consigli concreti su come procedere. Inoltre informi il Suo mandante in merito alle possibilità di successo e ai rischi, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista finanziario.

**Prenda nota che per gli scopi dell'esame oggi è il 30 maggio 2023.**

- Rediga gli atti scritti completi che ritiene più promettenti di successo per il Suo mandante.

### III. Allegati

- Segnalazione delle violazioni da parte del Comitato del Consorzio del 13.11.2022 (allegato 1)
- Decisione del Comitato del Consorzio del 06.02.2023 (allegato 2)
- Decisione su ricorso del Comune di Fortuna del 03.05.2023 (allegato 3)
- Statuto del Consorzio d'alpi Pizokel (estratto, allegato 4)
- Regolamento del Consorzio d'alpi Pizokel (estratto, allegato 5)

### IV. Leggi

#### Confederazione:

- Costituzione federale (Cost.; RS 101), portata con sé
- Codice civile (CC; RS 210), portato con sé
- Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), portato con sé
- Codice penale (CP; RS 311.0), consegnato con i documenti d'esame

#### Cantone:

- Costituzione cantonale (CostC; CSC 110.100), portata con sé
- Legge sui comuni (LCom; CSC 175.050), portata con sé
- Legge d'introduzione al CC (LICC; CSC 210.100), portata con sé
- Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), portata con sé
- Legge d'applicazione del CPP (LACPP; CSC 350.100), consegnata con i documenti d'esame

#### Comune:

- Costituzione comunale del Comune di Fortuna (estratto, allegato 6)
- Legge sugli alpi e sui pascoli del Comune di Fortuna (allegato 7)
- Ordinanza sulle tasse del Comune di Fortuna (estratto, allegato 8)

Coira, in settembre 2023



CONSORZIO D'ALPI  
PIZOKEL  
Casella postale 10  
7999 Fortuna

**Allegato 1**

**Posta A Plus**

Signor  
Hubert Pazeller  
Obere Dorfstrasse 4  
7999 Fortuna

Fortuna, 13 novembre 2022

**Violazioni delle disposizioni del Consorzio d'alpi**

Egregio Signor Pazeller,

Le vengono rimproverate le seguenti violazioni in relazione alla passata estate alpina 2022:

**Art. 10 Regolamento d'alpe: Tassa d'iscrizione**

1<sup>a</sup> violazione: Al momento della pre-registrazione la tassa d'iscrizione di CHF 200.00 per animale, per un totale di CHF 5'200.00, non è stata pagata.

2<sup>a</sup> violazione: Animali portati in alpeggio senza il pagamento della tassa d'iscrizione.

**Art. 6 Regolamento d'alpe: Doveri dei proprietari del bestiame estivo**

3<sup>a</sup> violazione: 2 tori non castrati.

Toro CH 120 0722 1494.1 Arnold nato il 23 ottobre 2021

Toro CH 120 1193 9532.5 Sylvester nato il 13 gennaio 2022

**Art. 6 Regolamento d'alpe: Doveri dei proprietari del bestiame estivo**

4<sup>a</sup> violazione: Ha portato sull'alpe 3 mucche senza campane.

Mucca CH 120 1445 0114.0 Alma nata il 12 marzo 2020

Mucca CH 120 2145 8741.2 Milka nata il 27 aprile 2020

Mucca CH 120 1552 8445.1 Emma nata il 30 aprile 2020

**Art. 14 Regolamento d'alpe: Erigere recinti**

5<sup>a</sup> violazione: Non ha eretto i recinti di confine entro il giorno della salita sugli alpi, nonostante le diverse richieste del responsabile dell'alpe.

Tutte le violazioni saranno trattate all'assemblea dei soci del 16 gennaio 2023. Saremo lieti di ricevere le Sue osservazioni scritte fino a un mese prima.

Per il Consorzio d'alpi Pizokel

*(firma) B. Fontana*      *(firma) P. Thöny*

Benedikt Fontana  
Presidente

Peter A. Thöny  
Segretario



CONSORZIO D'ALPI  
PIZOKEL  
Casella postale 10  
7999 Fortuna

**Allegato 2**

## **Posta A Plus**

Signor  
Hubert Pazeller  
Obere Dorfstrasse 4  
7999 Fortuna

Fortuna, 6 febbraio 2023

### **Esclusione dal Consorzio d'alpi Decisione di multa**

Egregio Signor Pazeller,

#### I. Comunicazione dell'esclusione dal Consorzio d'alpi

Con lettera del 13 novembre 2022 L'abbiamo invitata a esprimersi in merito a varie violazioni delle nostre disposizioni da Lei commesse. Poiché non ha risposto, la questione ha dovuto essere trattata in occasione dell'assemblea dei soci del 16 gennaio 2023. Nel seguito l'assemblea ha preso atto delle violazioni da Lei commesse così come descritte nello scritto del 13 novembre 2022 e L'ha esclusa dal Consorzio d'alpi sulla base dell'art. 12 dello Statuto. A partire da questa data Lei non è perciò più socio del Consorzio d'alpi Pizokel e perde quindi tutti i diritti spettanti ai soci. Inoltre Le segnaliamo il periodo di attesa di 10 anni per una riammissione.

#### II. Decisione di multa del Comitato del Consorzio d'alpi

Giusta l'art. 36 dello Statuto le violazioni dello Statuto e dei regolamenti su di esso basati risp. delle delibere dell'assemblea del Consorzio possono essere punite dal Comitato con multe fino a CHF 3'000.00.

Hubert Pazeller ha regolarmente disatteso delle regole chiare del Consorzio. In concreto nello scritto menzionato del 13 novembre 2022 gli sono state rimproverate le seguenti violazioni:

**Art. 10 Regolamento d'alpe: Tassa d'iscrizione**

1<sup>a</sup> violazione: Al momento della pre-registrazione la tassa d'iscrizione di CHF 200.00 per animale, per un totale di CHF 5'200.00, non è stata pagata.

2<sup>a</sup> violazione: Animali portati in alpeggio senza il pagamento della tassa d'iscrizione.

**Art. 6 Regolamento d'alpe: Doveri dei proprietari del bestiame estivato**

3<sup>a</sup> violazione: 2 tori non castrati.

Toro CH 120 0722 1494.1 Arnold nato il 23 ottobre 2021

Toro CH 120 1193 9532.5 Sylvester nato il 13 gennaio 2022

**Art. 6 Regolamento d'alpe: Doveri dei proprietari del bestiame estivato**

4<sup>a</sup> violazione: Ha portato sull'alpe 3 mucche senza campane.

Mucca CH 120 1445 0114.0 Alma nata il 12 marzo 2020

Mucca CH 120 2145 8741.2 Milka nata il 27 aprile 2020

Mucca CH 120 1552 8445.1 Emma nata il 30 aprile 2020

**Art. 14 Regolamento d'alpe: Erigere recinti**

5<sup>a</sup> violazione: Non ha eretto i recinti di confine entro il giorno della salita sugli alpi, nonostante le diverse richieste del responsabile dell'alpe.

Già presi uno a uno questi singoli casi non sono lievi e nel loro insieme sono da considerarsi violazioni piuttosto gravi delle regole del Consorzio. Esse hanno avuto gravi effetti negativi sulla cooperazione consensuale tra i soci e sono diametralmente opposte all'idea cooperativa. È quindi opportuno, in base alla colpa del socio trasgressore, infliggere una multa di CHF 500.00 per infrazione, risp. una multa complessiva di CHF 2'500.00. La multa va pagata al Consorzio d'alpi Pizokel entro 30 giorni dalla notifica.

**III. Mezzi di impugnazione**

La seguente decisione può essere impugnata al Municipio del Comune di Fortuna entro 20 giorni dalla comunicazione.


Per il Consorzio d'alpi Pizokel

(firma) B. Fontana      (firma) P. Thöny

Benedikt Fontana  
Presidente

Peter A. Thöny  
Segretario

Comune di Fortuna



Municipio

Riunione del: 3 maggio 2023

Comunicata il: 4 maggio 2023 Verbale n. 037/2023

presenti: Bucher (Presidente), Fontana, Carl, Bezzola e Denoth; Mathis (Segretario comunale)  
scusati: --

# Decisione di ricorso del Municipio

in re

Hubert Pazeller, Obere Dorfstrasse 4, 7999 Fortuna

- ricorrente -

contro

Consorzio d'alpi Pizokel, Casella postale 10, 7999 Fortuna

- resistente -

concernente

Esclusione dal Consorzio d'alpi / Decisione di multa

---

## I. FATTISPECIE

1. Durante l'assemblea del 16 gennaio 2023 il Consorzio d'alpi Pizokel ha constatato che il ricorrente avrebbe commesso diverse violazioni delle disposizioni del Consorzio d'alpi. Per questo motivo lo ha espulso dal Consorzio in applicazione dell'art. 12 dello Statuto del Consorzio. Questa decisione è stata notificata al ricorrente il 6 febbraio 2023 assieme a una decisione di multa di CHF 2'500.00 emessa contemporaneamente dal Comitato del Consorzio per varie violazioni delle disposizioni del Consorzio d'alpi.
2. Con ricorso del 26 febbraio 2023 il ricorrente chiede nel senso l'annullamento dell'espulsione e della decisione di multa. Sostiene che in quanto residente del Comune di Fortuna disporrebbe di un diritto di alpeggio irrevocabile. Pertanto, o la sua esclusione dal Consorzio d'alpi andrebbe annullata o il Comune di Fortuna dovrebbe mettergli a disposizione una parte di un alpe in sostituzione, per

l'esercizio dei suoi diritti. Il Consorzio d'alpi agirebbe illegalmente. Inoltre sarebbe inammissibile punirlo con una multa dopo che era stato escluso.

## **II. IL COMUNE CONSIDERA:**

### A) ESCLUSIONE

1. Giusta l'art. 12 dello Statuto del Consorzio d'alpi Pizokel tre violazioni di disposizioni consorziali da parte di un socio di questa corporazione nell'arco di 5 anni comportano automaticamente la sua espulsione. Nella misura in cui dunque al ricorrente si devono lecitamente imputare almeno tre tali violazioni dello Statuto o di regolamenti, il Consorzio non ha altra scelta che decidere di espellerlo. Ovviamente ciò non costituisce nessuna violazione di diritto di rango superiore, poiché né la legislazione cantonale né quella federale vietano una tale esclusione. È quindi altrettanto palese che un socio espulso da un consorzio d'alpi per violazione dei doveri non può neanche chiedere in sostituzione l'assegnazione diretta di diritti d'uso di un alpe da parte del Comune, giacché ciò eluderebbe le sanzioni giustamente pronunciate. A parte questo, il Comune ha trasferito globalmente l'uso dei suoi alpi per mucche, pecore e capre ai tre rispettivi consorzi d'alpi autorizzati e non può quindi più disporre di diritti individuali.

### B) MULTA

2. La pena contestata è corretta. In considerazione della frequenza delle infrazioni registrate nonché del comportamento caparbio e renitente del ricorrente, l'importo della multa inflitta pari a CHF 2'500.00 può certamente essere definito adeguato.

### C) SPESE PROCESSUALI

3. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente con le sue richieste, ai sensi della Legge sulla giustizia amministrativa qui applicabile le spese processuali vanno a suo carico.

## **III. PER QUESTI MOTIVI IL MUNICIPIO DECIDE:**

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio è fissata a CHF 1'000.00. Vi si aggiungono le spese per la consulente giuridica per un importo di CHF 1'630.50. Le spese processuali di complessivi CHF 2'630.50 vanno a carico di Hubert Pazeller. L'importo va versato al Comune di Fortuna entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
3. Indicazione dei mezzi di impugnazione  
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla notifica.

4. Comunicazione a:

- Hubert Pazeller, Obere Dorstrasse 4, 7999 Fortuna;
- Consorzio d'alpi Pizokel, Casella postale 10, 7999 Fortuna

Comune di Fortuna

(firma) Bucher  
Il Presidente

(firma) Mathis  
Il Segretario comunale

# STATUTO DEL CONSORZIO D'ALPI PIZOKEL (ESTRATTO)

Con l'intento di preservare a lungo termine gli alpi e i pascoli del Comune assegnatigli e nell'interesse di consentire agli agricoltori una gestione conforme alle loro esigenze e compatibile con gli altri interessi pubblici, il Consorzio d'alpi Pizokel del Comune di Fortuna adotta il seguente Statuto:

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

Sede **Art. 1** Con la denominazione di Consorzio d'alpi Pizokel [*Alpgenossenschaft Pizoke*] è costituita una società cooperativa di diritto pubblico con sede a Fortuna.

Campo d'applicazione **Art. 2** Il territorio economico del Consorzio d'alpi Pizokel comprende tutti gli alpi e i pascoli per mucche sui pendii del Pizokel così come i pascoli domestici e di maggesi pubblici sul territorio comunale di Fortuna ad eccezione dei pascoli domestici Schild, Fallen e Hinterm See.

Scopo **Art. 3** <sup>1</sup>Il Consorzio d'alpi si prefigge la conservazione e la gestione razionale e sostenibile degli alpi e dei pascoli del Comune di Fortuna.

<sup>2</sup>A tale scopo il Consorzio d'alpi ottiene il diritto di utilizzare e gestire i terreni coltivati e gli edifici alpestri.

<sup>3</sup>Il Consorzio d'alpi è tenuto a curare e mantenere in modo appropriato gli alpi, i pascoli, gli edifici e le installazioni.

Diritto di rango superiore **Art. 4** <sup>1</sup>La gestione da parte del Consorzio d'alpi deve avvenire nell'osservanza del diritto di rango superiore.

<sup>2</sup>L'attività del Consorzio d'alpi deve svolgersi nell'ambito della legge comunale sui pascoli.

**Art. 5** <sup>1</sup>I soci del Consorzio d'alpi hanno pari diritti nell'utilizzazione degli alpi e dei pascoli.

<sup>2</sup>Ogni socio è tenuto a salvaguardare gli interessi del Consorzio d'alpi e ad attenersi allo Statuto, ai regolamenti, alle decisioni e alle disposizioni del medesimo.

Parificazione dei sessi **Art. 6** Le designazioni di persone e funzioni contenute nel presente Statuto si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso dello Statuto non risulti altrimenti.

## II. QUALITÀ DI SOCIO

Acquisizione della qualità di socio  
a) Soci domiciliati **Art. 7** È socio della società cooperativa ogni proprietario di bestiame grosso domiciliato nel Comune di Fortuna, che gestisce un'azienda propria o in affitto ai sensi dell'Ordinanza sulla terminologia agricola e che estiva il bestiame.

- b) Cambio del direttore d'azienda **Art. 8** In caso di ripresa dell'azienda agricola o cambiamento di affittuario all'interno del Comune, l'ammissione dei nuovi soci avviene tacitamente con l'iscrizione ordinaria dei loro animali.
- c) Soci esterni **Art. 9** L'ammissione di proprietari di bestiame esterni (non domiciliati) è di competenza dell'assemblea della società cooperativa, la quale ne fissa anche le condizioni. La qualità di socio acquista forza giuridica il giorno della deliberazione dell'assemblea.
- Perdita della qualità di socio **Art. 10** La qualità di socio si estingue:
- a) In generale
1. per esclusione
  2. per il venir meno delle condizioni necessarie all'ammissione
  3. per l'abbandono dell'estivazione o dell'attività aziendale
  4. a causa di decesso
- b) Uscita **Art. 11** <sup>1</sup>L'uscita di proprietari di bestiame esterni ai sensi dell'art. 9 può avvenire solo per la fine dell'anno commerciale, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
- <sup>2</sup>I soci interni che ai sensi dell'art. 7 estivano i propri animali in un alpe esterno senza il consenso del Comitato della società cooperativa sono considerati soci usciti. Essi devono versare una tassa sostitutiva per ogni animale estivato in un alpe esterno. Essa corrisponde alla metà della tassa comunale di pascolo.
- <sup>3</sup>Il diritto al rimborso decade in particolare quando un socio è costretto, per mancanza di spazio, a estivare i propri animali all'esterno.
- c) Esclusione **Art. 12** I soci ai sensi dell'art. 7 che agiscono contro gli interessi della società cooperativa possono essere esclusi dalla relativa assemblea. Essi perdono così i loro diritti di carico. Tre infrazioni nell'arco di cinque anni portano automaticamente all'esclusione. In seguito è previsto un periodo di attesa di 10 anni.
- Diritti/Obblighi **Art. 13** Ogni socio ha il diritto e l'obbligo di utilizzare gli alpi e i pascoli conformemente alle norme di rango superiore e ai sensi del presente Statuto con i propri animali autorizzati all'estivazione.
- Indennità **Art. 14** I soci che lasciano il Consorzio o i loro eredi non possono richiedere alcuna indennità.
- Indennità di riscatto **Art. 15** Se, a causa dell'uscita o dell'esclusione di un socio, il Consorzio d'alpi subisce un danno considerevole o è compromessa la sopravvivenza del Consorzio stesso, il socio uscente è tenuto al pagamento di un'indennità adeguata stabilita dall'assemblea.

### **III. ORGANI**

- Organi **Art. 16** Gli organi del Consorzio d'alpi sono:
1. l'assemblea della società cooperativa
  2. il Comitato della società cooperativa
  3. la Commissione d'alpi
  4. l'organo di controllo.

## 1. L'assemblea della società cooperativa

In generale **Art. 17** <sup>1</sup>L'assemblea della società cooperativa è l'organo supremo del Consorzio d'alpi.

<sup>2</sup>Essa ha i seguenti poteri:

1. elezione del Comitato della società cooperativa, della Commissione d'alpi e dell'organo di controllo;
2. emanazione e modifica dello Statuto;
3. emanazione e modifica di un regolamento della società cooperativa;
4. ammissione ed esclusione di soci.
5. ...
6. ...

Convocazione **Art. 18** <sup>1</sup>L'assemblea della società cooperativa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto annuale.

...

Decisioni **Art. 19** Possono essere adottate decisioni definitive solo se il punto dell'ordine del giorno in questione è stato menzionato nella convocazione.

Si può derogare a tale principio, nella misura in cui tutti i soci siano presenti all'assemblea e nessuno vi si opponga.

Rappresentanza **Art. 20** ...

Diritto di voto **Art. 21** ...

Votazioni e nomine **Art. 22** ...

## 2. Il Comitato della società cooperativa

Composizione **Art. 23** <sup>1</sup>Il Comitato della società cooperativa si compone di almeno tre persone (presidente, segretario, cassiere), la maggioranza dei quali essendo costituita da soci.

<sup>2</sup>I membri del Comitato d'alpi sono eletti dall'assemblea dei soci per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

<sup>3</sup>Il Comitato si costituisce in maniera autonoma.

<sup>4</sup>Alla regolamentazione dei motivi di esclusione e di ricsuzione si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui comuni.

Compiti

**Art. 24** <sup>1</sup>Il Comitato amministra la società cooperativa e la rappresenta verso l'esterno. A esso spettano tutti i poteri che non sono espressamente conferiti a un altro organo.

<sup>2</sup>In particolare gli spettano i seguenti poteri:

1. convocazione dell'assemblea della società cooperativa, preparazione degli affari, redazione di rapporti ed elaborazione delle proposte
2. vigilanza sulla proprietà della società cooperativa
3. tenuta dei verbali, dei libri di commercio, dell'elenco della società cooperativa, del conto d'esercizio e del bilancio
4. trattative con il Municipio
5. esecuzione del Regolamento sugli alpi e sui pascoli ed emanazione di decisioni nei confronti dei soci della società cooperativa
6. decisione sull'ammissibilità dell'estivazione esterna da parte di soci domiciliati della società cooperativa
7. decisione sul contributo sostitutivo in caso di estivazione esterna inammissibile nel singolo caso

<sup>3</sup>Ulteriori poteri espliciti possono essere conferiti nel Regolamento sul Comitato della società cooperativa.

Riunioni

**Art. 25** ...

### **3. Commissione d'alpi**

**Art. 26** ...

### **4. Organo di controllo**

**Artt. 27-28** ...

## **IV. FINANZE**

Raccolta di fondi

**Art. 29**

Utile

**Art. 30** ...

## **V. CONTABILITÀ E PUBBLICAZIONI**

Conto annuale;  
Esercizio contabile

**Art. 31** ...

Comunicazioni **Art. 32** Le comunicazioni ai soci avvengono di preferenza in forma scritta (lettera, e-mail).

## **VI. DIRITTO DI FIRMA E RESPONSABILITÀ**

Diritto di firma **Art. 33** Il presidente, insieme a un altro socio del Comitato, firma a nome della società cooperativa con effetto giuridicamente vincolante.

Responsabilità **Art. 34** Per i debiti sociali risponde in primo luogo la società cooperativa. Se il relativo patrimonio non è sufficiente, i soci rispondono a titolo sussidiario e in parti uguali fino a un importo massimo di CHF 100.00 per socio. La responsabilità solidale è esclusa.

## **VII. RIMEDI GIURIDICI E MULTE**

Ricorsi **Art. 35** <sup>1</sup>Le decisioni del Comitato e dell'assemblea della società cooperativa possono essere impugnate dalla persona interessata entro 20 giorni mediante ricorso al Municipio.

<sup>2</sup>Le decisioni del Municipio possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.

Multe **Art. 36** <sup>1</sup>Eventuali violazioni dello Statuto e dei regolamenti fondati sullo stesso, nonché delle decisioni dell'assemblea della società cooperativa, vengono sanzionate dal Comitato con multe fino a CHF 3'000.00. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento.

<sup>2</sup>Le relative decisioni possono essere impugnate entro 20 giorni presso il Municipio.

<sup>3</sup>Le decisioni del Municipio possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.

## **VIII. DISPOSIZIONI FINALI**

Modifiche dello Statuto **Art. 37** ...

Scioglimento **Art. 38** ...

Regolamento **Art. 39** L'assemblea della società cooperativa può emanare un regolamento allo scopo di disciplinare in modo più dettagliato l'attività degli alpi e dei pascoli.

Entrata in vigore **Art. 40** <sup>1</sup>Il suddetto Statuto è stato discusso e approvato all'assemblea della società cooperativa del 14 gennaio 2019 ed entra in vigore con l'approvazione del Municipio.

<sup>2</sup>Esso sostituisce i vecchi verbali e accordi fino al 2018 compreso.

Fortuna, 14 gennaio 2019

Per il Consorzio d'alpi Pizokel

*(firma) J. Dorfmann*

Johannes Dorfmann  
Presidente

*(firma) P. Thöny*

Peter A. Thöny  
Segretario

Approvato dal Municipio del Comune di Fortuna con decisione del 5 febbraio 2019

Per il Municipio del Comune di Fortuna

*(firma) A. Schnyder*

Andres Schnyder  
Presidente

*(firma) U. Mathis*

Ueli Mathis  
Segretario comunale

# REGOLAMENTO DEL CONSORZIO D'ALPI PIZOKEL (ESTRATTO)

Allegato 5

## I. DOVERI DEL COMITATO DEL CONSORZIO

Comitato

**Art. 1** I compiti del Comitato del Consorzio sono:

- rappresentanza del Consorzio nei confronti del Comune e del Cantone
- garanzia di una sufficiente liquidità nei mezzi finanziari del Consorzio (riserva)
- trattamento dei ricorsi e dei suggerimenti dei proprietari del bestiame estivo come prima istanza
- determinazione delle aliquote salariali orarie per un numero eccessivo o insufficiente di ore di lavoro comune prestato
- pianificazione e svolgimento di interventi di lavoro comune di gruppi esterni
- ...

## II. DOVERI DEI MEMBRI DEL COMITATO

Presidente

**Art. 2** Il presidente ha i seguenti compiti:

- direzione di sedute e assemblee
- persona di contatto per il Comune, risp. per il proprietario dell'alpe
- sottoscrizione di verbali e documenti insieme a un altro membro
- delega di membri del Comitato per corsi e riunioni, nella misura in cui non possa parteciparvi personalmente

Segretario

**Art. 3** Il segretario ha i seguenti compiti:

- rappresentanza del presidente (vicepresidente)
- tenuta dei verbali
- tenuta dell'elenco dei membri
- convocazioni e corrispondenza

Cassiere

**Art. 4** Il cassiere ha i seguenti compiti:

- allestimento della contabilità
- tenuta del fascicolo dell'inventario
- stipula delle necessarie assicurazioni
- conteggio dei salari per il personale dell'alpe
- incasso e pagamenti
- allestimento del conteggio dei proprietari del bestiame estivo

## III. DOVERI DELLA COMMISSIONE D'ALPI

Responsabile  
dell'alpe

**Art. 5** Il responsabile dell'alpe ha i seguenti compiti:

- ricezione delle iscrizioni del bestiame e ripartizione sugli alpi
- introduzione di misure in caso di un numero di iscrizioni del bestiame eccessivo o insufficiente

- conduzione di trattative di assunzione con il personale
- messa a disposizione di apparecchi, mezzi ausiliari, legno, carburante ecc.
- messa a disposizione della farmacia alpina
- introduzione al lavoro del personale d'alpe
- persona di contatto per il personale d'alpe
- persona di contatto per i proprietari del bestiame estivato in materia di gestione alpestre
- organizzazione e sorveglianza del lavoro comune
- organizzazione dell'attività di pascolo
- monitoraggio delle prescrizioni sulla salita sugli alpi (transumanza, carico)
- sorveglianza della manutenzione delle installazioni e degli impianti
- misurazione del latte
- rendicontazione di latte e prodotti del latte
- organizzazione del formaggio e della distribuzione del burro

#### **IV. DOVERI DEI PROPRIETARI DEL BESTIAME ESTIVATO**

Proprietari del bestiame estivato

**Art. 6** I proprietari del bestiame estivato hanno i seguenti compiti:

- osservanza delle prescrizioni cantonali sulla salita sugli alpi (transumanza, carico)
- consegna di un elenco degli animali al responsabile dell'alpe
- esame dello stato di salute e della capacità di alpeggio degli animali prima dell'estivazione
- ogni vacca deve portare una campana ed essere identificata (almeno una targhetta sulla cinghia; tranne i vitelli)
- tutti gli animali di sesso maschile devono essere castrati, ad eccezione di 1 capo Vacca Madre Svizzera con albero genealogico riconosciuto per alpeggio
- I proprietari del bestiame estivato sono tenuti a fornire un certificato veterinario per i vitelli castrati al momento della salita sugli alpi (i vitelli maschi nati entro il 1° aprile dell'anno d'estivazione vanno castrati)
- Il giorno del carico i proprietari del bestiame estivato sono tenuti a condurre all'alpe tutti gli animali registrati

#### **V. REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, CARICO**

Carico

**Art. 7** ...

Ripartizione del carico

**Art. 8** ...

Registrazione

**Art. 9** Gli animali devono essere spontaneamente registrati per iscritto per l'estivazione entro il 30 aprile dell'anno in corso.

Tassa di iscrizione

**Art. 10** Per vacche, vacche nutrici e tori è dovuta, al momento della pre-registrazione, una tassa di iscrizione di CHF 200.00, che per bovini giovani e vitelli ammonta a CHF 75.00. Il relativo importo sarà accreditato al momento del conteggio finale.

Impedimento

**Art. 11** Per gli animali che decedono o devono essere eliminati tra la data di registrazione e il carico, la tassa di iscrizione è rimborsata o accreditata.

Carico eccessivo/sottocarico

**Art. 12** ...

Elenco dell'effettivo

**Art. 13** Il giorno della salita sugli alpi il responsabile dell'alpe consegna al pastore l'elenco completo del carico. Il pastore tiene costantemente aggiornato l'elenco, in modo che gli effettivi attuali siano visibili in qualsiasi momento.

## VI. L'ESTIVAZIONE

Salita sugli alpi  
(transumanza, carico)

**Art. 14** Ogni proprietario di bestiame estivato deve guidare o condurre personalmente i propri animali all'alpe.

I lavori assegnati dal responsabile dell'alpe devono essere eseguiti gratuitamente al più tardi il giorno della salita sugli alpi. Si tratta in particolare della recinzione, della stabulazione, della designazione dei posti destinati agli animali, dei lavori di allestimento all'inizio nella capanna, nella stalla e del pascolo.

Tempo nevoso

**Art. 15** In caso di tempo nevoso, ogni proprietario di animali è tenuto a seguire le istruzioni del responsabile dell'alpe e ad aiutare il pastore.

**Art. 16 – 25...**

## VII. LAVORO COMUNE

Scopo

**Art. 26** Il lavoro comune è una prestazione di lavoro obbligatoria e gratuita che deve essere fornita da tutti i soci del Consorzio.

Esso serve in primo luogo allo sgombero, alla conservazione, al miglioramento e alla concimazione di alme e pascoli alpestri, nonché alla manutenzione di mulattiere e abbeveratoi.

Leggi di rango superiore

**Art. 27** Nell'utilizzazione e nella cura del pascolo devono essere rispettate le norme di diritto superiore.

Ore obbligatorie

**Art. 28** Ogni proprietario di bestiame estivato deve svolgere gratuitamente un'ora di lavoro comune per animale estivato.

Riparto di ore

**Art. 29** Le ore non prestate sono sanzionate con una multa di CHF 25.00 all'ora. Le ore prestate in eccesso vengono pagate CHF 25.00 all'ora. Le aliquote salariali orarie vengono stabilite dal comitato del Consorzio.

Fatturato dei macchinari

**Art. 30** ...

Organizzazione Controllo

**Art. 31** Il responsabile dell'alpe vigila sul lavoro comune e tiene un registro delle ore prestate. Assegna i lavori e li controlla. Vengono riconosciute unicamente le ore (lavori) ordinate dal responsabile dell'alpe.

Persone

**Art. 32** La prestazione obbligatoria deve essere fornita da persone adulte e abili al lavoro.

## VIII. INDENNITÀ

Indennità

**Art. 33** ...

## IX. DISPOSIZIONI FINALI

Affiliazione ed entrata in vigore

**Art. 34** Il presente regolamento costituisce un complemento allo Statuto del 14 gennaio 2019.

Il regolamento è approvato dall'assemblea del Consorzio.

Modifiche

**Art. 35** Il Comitato può elaborare delle modifiche da sottoporre all'assemblea del Consorzio, le quali sono da iscrivere in anticipo all'ordine del giorno.

Le proposte di modifica di un singolo socio devono essere presentate per iscritto.

Approvazione

**36** Il presente regolamento è stato deliberato e approvato durante l'assemblea del Consorzio del 14 gennaio 2019 ed entra immediatamente in vigore.

Il presente regolamento sostituisce tutti i verbali e gli accordi sino al 2018 compreso.

Fortuna, 14 gennaio 2019

Per il Consorzio d'alpi Pizokel

*(firmato) J. Dorfmann*


Johannes Dorfmann

Presidente

*P. Thöny*

Peter A. Thöny

Segretario



# Costituzione (Statuto) del Comune di Fortuna

del 13 marzo 2008,  
approvata dal Governo del Cantone dei Grigioni il 27 settembre 2008.

*(Estratto)*

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Comune

Il Comune di Fortuna come comune politico del Cantone dei Grigioni è un ente di diritto pubblico.

### Art. 2 Autonomia

<sup>1</sup> Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa.

<sup>2</sup> Nei limiti delle proprie competenze attribuite dalla legge, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone, gli animali e le cose che si trovano sul proprio territorio.

### Art. 3 Compiti

#### a) In generale

<sup>1</sup> Il Comune adempie i compiti che gli sono assegnati per il bene comune. Promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale. Emanando le leggi e le ordinanze necessarie.

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti osserva il principio della sostenibilità.

#### Art. 4 b) In particolare

Fatto salvo il diritto federale e cantonale, i compiti del Comune comprendono in particolare i seguenti ambiti:

1. educazione;
2. finanze e imposte;
3. sanità;
4. infrastrutture ed energia;
5. ordine pubblico e sicurezza;
6. pianificazione territoriale e ambiente;

7. sicurezza sociale;
8. trasporti;
9. commercio, agricoltura e silvicoltura;
10. acqua, fognature e smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 5 c) Delega**

<sup>1</sup> Alcuni compiti del Comune sono svolti dalla Regione in conformità con lo Statuto regionale e ai contratti di servizio.

<sup>2</sup> Con apposita base legale, il Comune può affidare l'adempimento di ulteriori compiti a entità, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico o privato oppure a privati.

...

### **IV. Organizzazione comunale**

#### **A. In generale**

##### **Art. 14 Organi del Comune**

Gli organi del Comune sono:

- a) l'assemblea comunale;
- b) il municipio;
- d) il consiglio scolastico;
- e) la commissione di gestione.

#### **B. I singoli organi**

- a) L'assemblea comunale

##### **Art. 21 Competenza**

L'assemblea comunale è l'organo supremo del Comune; è competente per:

1. emanazione e modifica della Costituzione comunale (Statuto), delle leggi comunali e delle ordinanze di carattere obbligatorio generale, nella misura in cui non è competente il municipio;
2. approvazione del preventivo e del rendiconto annuale, nonché la determinazione del tasso fiscale;
3. l'approvazione di nuove uscite *una tantum* superiori a CHF 100 000 per lo stesso oggetto;
4. l'approvazione di nuove uscite annualmente ricorrenti superiori a CHF 25 000 per lo stesso oggetto;
5. la prestazione di fidejussioni e partecipazioni nonché la concessione di mutui, non qualificati come investimenti molto sicuri ["mündelsichere Anlagen"], per un importo superiore a CHF 100 000;
6. la decisione sull'acquisto, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria con un valore contrattuale superiore a 100 000, fatti salvi i diritti del Comune patriziale;
7. la concessione di diritti reali limitati o di altri diritti d'uso, se la portata finanziaria della transazione è superiore a CHF 100 000;
8. l'elezione del sindaco, degli altri membri del municipio e del consiglio scolastico;

9. l'adesione a corporazioni di comuni;
10. l'approvazione di delibere di aggregazione con altri comuni.

b) Il municipio

**Art. 29 Funzione e composizione**

<sup>1</sup> Il municipio è l'autorità direttiva del Comune. Esso pianifica e coordina le attività del Comune.

<sup>2</sup> Esso è composto dal sindaco e da altri quattro membri.

<sup>3</sup> Il municipio designa il vicesindaco nominato tra i propri membri.

**Art. 30 Sedute**

Il municipio viene convocato dal sindaco o eventualmente dal sostituto ogniqualvolta gli affari lo richiedono.

**Art. 31 Compiti e competenze**

<sup>1</sup> Al municipio spettano tutte le competenze che il diritto di rango superiore oppure il diritto del Comune non attribuisce a un altro organo.

<sup>2</sup> A esso competono in particolare:

1. l'esecuzione del diritto federale, del diritto cantonale, del diritto comunale nonché delle decisioni di organi comunali;
2. l'emanazione e la modifica di ordinanze d'esecuzione a leggi comunali;
3. l'emanazione di un'ordinanza sugli emolumenti;
4. la preparazione di tutti i progetti a destinazione dell'assemblea comunale e l'organizzazione di votazioni ed elezioni;
5. la direzione e la vigilanza sull'intera amministrazione comunale;
6. la gestione del patrimonio comunale;
7. l'allestimento del rendiconto annuale e del preventivo;
8. la stipulazione di contratti in merito ad affari la cui evasione rientra nella competenza del municipio;
9. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrari;
10. la decisione su ricorsi contro decisioni dell'amministrazione comunale e di enti di diritto pubblico e istituti del Comune, nella misura in cui la legge prevede una tale via di diritto;
11. l'esercizio del potere di polizia che gli spetta e della competenza penale nella procedura penale amministrativa.

**Art. 32 Competenze d'elezione**

Se l'elezione non è riservata ad altri organi, il municipio elegge:

1. i collaboratori comunali;
2. i membri di commissioni;
3. i rappresentanti in seno a unioni o corporazioni di comuni;
4. l'ufficio di revisione esterno su proposta della commissione di gestione.

### **Art. 33 Competenze finanziarie del municipio**

Il municipio è competente per:

1. la decisione relativa a uscite per un importo fino a CHF 100 000 per lo stesso oggetto e a uscite annualmente ricorrenti per un importo fino a CHF 25 000;
2. la prestazione di fidejussioni nonché la concessione di mutui nei limiti della sua competenza per le uscite, tuttavia fino a un importo massimo di CHF 100 000 all'anno;
3. l'autorizzazione di crediti suppletivi e aggiuntivi per spese supplementari fino al 5 per cento per lo stesso oggetto, tuttavia fino a un importo massimo di CHF 50 000;
4. l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la concessione di altri diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione non è superiore a CHF 100 000;
5. l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la concessione di altri diritti reali limitati fino a un importo di CHF 100 000, se servono alla politica fondiaria e delle zone edificabili;
6. [altri].

### **Art. 34 Rappresentanza del Comune verso l'esterno**

<sup>1</sup> Il municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.

<sup>2</sup> Il sindaco o il vicesindaco detiene, insieme a un altro membro del municipio o al segretario comunale, la firma giuridicamente vincolante per il Comune.

### **Art. 35 Dipartimenti**

<sup>1</sup> Gli affari dell'amministrazione comunale devono essere ripartiti per materie tra i singoli dipartimenti. Ogni membro del municipio è a capo di un dipartimento e contemporaneamente supplente del capo di un altro dipartimento.

<sup>2</sup> La ripartizione avviene ad opera del municipio. Essa deve essere resa nota agli aventi diritto di voto.

### **Art. 36 Sindaco**

<sup>1</sup> Il sindaco dirige l'assemblea comunale e le sedute del municipio.

<sup>2</sup> Il sindaco prepara l'ordine del giorno del municipio. Egli provvede all'esecuzione delle decisioni prese coinvolgendo gli altri membri del municipio.

<sup>3</sup> In casi urgenti può adottare le disposizioni provvisorie necessarie.

...

## **VII. Consorzi d'alpi**

### **Art. 56 Stato e compiti**

<sup>1</sup> I Consorzi d'alpi Pizokel, Mittelberg e Am See fanno parte del Comune. Il loro compito è garantire una gestione efficiente e sostenibile degli alpi e dei pascoli. Regolano la loro organizzazione in statuti, i quali richiedono l'approvazione del municipio. Hanno il diritto di riscuotere quote dai loro soci.

<sup>2</sup> I Consorzi d'alpi sono enti/corporazioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Comune di Fortuna, 13 marzo 2008

*(firma) Schnyder*    *(firma) Mathis*  
Il Presidente        Il Segretario comunale



# Legge sugli alpi e sui pascoli del Comune di Fortuna

del 13 settembre 2018

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> L'ordinamento degli alpi e dei pascoli disciplina l'utilizzo degli alpi con i relativi edifici e i pascoli domestici e di maggesi del Comune politico di Fortuna.

<sup>2</sup> Esso mira alla gestione efficiente e sostenibile e alla conservazione degli alpi e dei pascoli.

<sup>3</sup> Occorre tenere conto della conservazione del paesaggio e delle esigenze della popolazione attiva non agricola e del turismo.

### Art. 2 Diritto d'uso

<sup>1</sup> Gli alpi e i pascoli nel patrimonio di godimento del Comune servono, secondo le condizioni locali, alla gestione dei pascoli da parte delle aziende agricole domiciliate nel Comune di Fortuna.

<sup>2</sup> Il diritto di godimento spetta alle persone domiciliate nel Comune, a meno che la presente legge non preveda un'eccezione.

<sup>3</sup> Per l'utilizzo dei diritti di pascolo e di alpeggio è determinante in prima linea il numero di animali che gli utenti autorizzati hanno svernato con il foraggio raccolto sul territorio comunale.

## II. Compiti degli organi

### Art. 3 Municipio

<sup>1</sup> Il municipio ha l'alta vigilanza sul settore alpino e di pascolo e decide nei casi previsti dalla legge.

<sup>2</sup> Decide in particolare anche nei seguenti casi:

- a. scelta delle parti contraenti e la stipula di contratti di affitto in accordo con il Comune patriziale;
- b. decisioni su uscite per investimenti nei limiti del preventivo, sotto riserva dei diritti di partecipazione del Comune patriziale in caso di utilizzo del conto dei ricavi delle vendite di terreno;
- c. approvazione degli statuti dei consorzi d'alpi di diritto pubblico.

#### **Art. 4 Capo del dipartimento**

<sup>1</sup> Il capo del dipartimento rappresenta il municipio in tutte le questioni relative alla gestione degli alpi e dei pascoli.

<sup>2</sup> In particolare è responsabile dei seguenti compiti:

- a. sottoporre al municipio un rendiconto annuale sull'operato degli alpi e dei pascoli;
- b. presentare al Municipio proposte per gli investimenti necessari e le riparazioni principali di edifici, strutture e attrezzature;
- c. monitoraggio dei lavori d'esecuzione e del rispetto del preventivo risp. del limite del credito;
- d. sorveglianza del rispetto del contratto di affitto e convocazione di un'ispezione con i consorzi d'alpi, qualora necessario;
- e. risoluzione delle controversie in caso di conflitti d'uso.

#### **Art. 5 Consorzi d'alpi**

<sup>1</sup> I consorzi d'alpi sono responsabili in particolare dei seguenti compiti:

- a. gestione efficiente e sostenibile degli alpi, dei pascoli e dei caseifici alpini;
- b. regolamentazione della gestione degli alpi e dei pascoli, ad esempio il carico o la contabilità, tenendo conto della presente legge, del contratto di affitto e del diritto di rango superiore federale e cantonale;
- c. convocazione di un'ispezione delle aziende d'alpe e di pascolo con il capo del dipartimento, qualora necessario;
- d. relazione annuale da parte dei responsabili dell'alpe al capo del dipartimento alla fine dell'anno;
- e. organizzazione e controllo del lavoro comunitario da parte dei responsabili dell'alpe.

<sup>2</sup> I consorzi d'alpi di diritto pubblico emanano statuti cooperativi per l'organizzazione della gestione. Tali statuti devono essere approvati dal municipio.

### **III Organizzazione degli alpi e dei pascoli**

#### **Art. 6 Assegnazione degli alpi e dei pascoli**

I seguenti alpi e pascoli sono affittati ai rispettivi consorzi d'alpi per l'uso:

- a. Consorzio d'alpi di diritto pubblico Pizokel:  
Alpi e pascoli bovini ai pendii del Pizokel nonché i pascoli domestici e di maggesi sul territorio del Comune di Fortuna, nella misura in cui non siano di proprietà privata o assegnati a un altro consorzio d'alpi.
- b. Consorzio d'alpi ovini di diritto pubblico Mittelberg:  
Alpi e pascoli ovini Roggen e Stutz ai pendii del Mittelberg nonché i pascoli domestici Schild e Fallen.
- c. Consorzio d'alpi caprini di diritto pubblico Am See:  
Alpi e pascoli caprini Hafen e Innerälpli ai pendii del Mittelberg nonché il pascolo domestico Hinterm See.

#### **Art. 7 Diritto d'uso e diritto al carico**

<sup>1</sup> L'uso degli alpi viene trasferito agli affittuari gerenti mediante contratto di affitto scritto.

<sup>2</sup> Dopo il carico con animali svernati da loro stessi, gli affittuari devono rispettare l'ulteriore diritto di carico sugli alpi nel seguente ordine di priorità:

- a) allevatori con centro operativo a Fortuna, i cui animali sono stati svernati da loro stessi;
- b) allevatori con centro operativo a Fortuna, i cui animali non sono stati svernati da loro stessi;
- c) altri proprietari di bestiame estivato di lunga data.

<sup>3</sup> Qualora un proprietario di bestiame estivato non estivi più il suo bestiame sull'alpe senza un valido motivo, il ritorno all'estivazione sull'alpe è di nuovo possibile soltanto se c'è spazio sufficiente a disposizione, al più tardi però dopo tre anni dall'entrata della registrazione scritta. Il municipio decide in merito ai motivi validi.

#### **Art. 8 Qualità di socio**

<sup>1</sup> I detentori di bestiame residenti nel Comune che caricano gli alpi affittati dai consorzi d'alpi sono automaticamente soci del rispettivo consorzio d'alpi.

<sup>2</sup> I soci dei consorzi d'alpi e tutti gli altri proprietari di bestiame estivato sugli alpi e sui pascoli risp. i non soci devono rispettare i regolamenti di gestione dei consorzi d'alpi.

#### **Art. 9 Investimenti e manutenzione**

<sup>1</sup> Il Comune si fa carico degli investimenti e della manutenzione delle strade di accesso risp. della funivia e dell'approvvigionamento idrico sugli alpi.

<sup>2</sup> Ulteriori disposizioni sono contenute nel rispettivo contratto di affitto.

#### **Art. 10 Recinzioni**

<sup>1</sup> La costruzione e la manutenzione delle recinzioni nell'ambito della designazione dei boschi e dei pascoli sono di competenza del Comune.

<sup>2</sup> L'erigere di recinti lungo i singoli alpi e pascoli è compito del consorzio d'alpi.

### **IV. Tasse d'utilizzo e lavoro comunitario**

#### **Art. 11 Affitto**

<sup>1</sup> I consorzi d'alpi devono pagare un affitto per l'uso degli alpi e dei pascoli.

<sup>2</sup> L'affitto è determinato in base alle disposizioni del diritto di rango superiore e viene stabilito dal municipio in accordo con il Comune patriziale.

#### **Art. 12 Lavoro comunitario**

<sup>1</sup> Il lavoro comunitario costituisce un servizio obbligatorio che tutti i proprietari di bestiame estivato sugli alpi, sui pascoli domestici e sui pascoli dei maggesei devono svolgere. Per le ore di lavoro non prestate deve essere versata una compensazione al consorzio d'alpi. Le ore di lavoro e i pagamenti di compensazioni devono essere utilizzati per lo sgombero, la manutenzione, il miglioramento e la concimazione dei pascoli.

<sup>2</sup> I consorzi d'alpi adottano regole comprensibili per il compenso degli apparecchi e l'organizzazione del lavoro comunitario. Le ore obbligatorie per la rispettiva categoria di animali che riguardano la manutenzione dei pascoli devono essere mantenute uguali tra i consorzi d'alpi. In casi eccezionali il Comitato d'alpi può aumentare l'obbligo di lavoro comunitario o esentare i proprietari di bestiame estivato di una categoria di animali dall'obbligo di lavoro comunitario.

## **V. Disposizioni penali, procedurali e finali**

### **Art. 13 Contestazioni**

<sup>1</sup> Contravvenzioni contro l'ordinamento sugli alpi e sui pascoli nonché contro le norme di esecuzione vengono punite dal municipio con multe fino a CHF 3'000.00. In casi più lievi, al posto della multa può essere pronunciato un ammonimento oppure si può prescindere da ogni pena.

<sup>2</sup> Le violazioni degli statuti e dei regolamenti dei consorzi d'alpi sono punite dagli organi competenti dei consorzi d'alpi. Negli altri casi la competenza e la procedura si conformano al diritto comunale.

### **Art. 14 Ricorsi**

<sup>1</sup> Contro le decisioni del capo di dipartimento e dei consorzi d'alpi di diritto pubblico è dato il ricorso scritto al Municipio entro 20 giorni dalla comunicazione, indicando i motivi del ricorso.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è dato il ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

### **Art. 15 Entrata in vigore**


Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce il precedente Regolamento sugli alpi e i pascoli del 20 ottobre 1983

Approvata dall'assemblea comunale il 13 settembre 2018.

Comune di Fortuna, 13 settembre 2018

*(firma) Schnyder*    *(firma) Mathis*

Il Presidente            Il Segretario comunale



# Ordinanza sulle tasse

## del

# Comune di Fortuna

del 14 dicembre 2021

*(Estratto)*

### I. Disposizioni generali

#### Art. 1 Principi

<sup>1</sup> È soggetta a tassa ogni prestazione per la quale è prevista una tassa qui di seguito. Se per una prestazione, un'autorizzazione o una decisione non è prevista una tariffa, può essere richiesta una tassa se il richiedente ha un interesse sostanziale alla sua esecuzione.

<sup>2</sup> Le spese processuali in procedure amministrative vengono di regola rimosse come somma forfettaria per il dispendio della procedura, comprese l'istruzione, la procedura probatoria e la redazione della decisione. Restano riservate disposizioni diverse. La determinazione delle tasse si conforma nel senso alle disposizioni della Legge sulla giustizia amministrativa e ai principi generali sulla riscossione delle tasse.

<sup>3</sup> Se questa ordinanza non prevede tariffe separate per le singole attività amministrative, la tassa è determinata in funzione del tempo impiegato.

#### Art. 2 Tasse per la procedura di ricorso dinanzi al municipio

Per la procedura di ricorso dinanzi al municipio l'entità della tassa di giudizio è determinata fra CHF 100.00 e CHF 3'000.00.

#### Art. 3 Tasse in funzione del tempo impiegato

Per le tasse in funzione del tempo impiegato si applicano le seguenti tariffe orarie:

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| a. persona singola | CHF 50;  |
| b. commissioni     | CHF 150; |
| c. municipio       | CHF 250. |

**Art. 4    Circostanze particolari**

Nel caso in cui questa ordinanza si limiti a stabilire il quadro della tassa, nella determinazione di quest'ultima deve essere tenuto adeguatamente conto dell'entità del dispendio di lavoro e della durata della prestazione. Se le tasse stabilite nella presente ordinanza si rivelano palesemente troppo basse rispetto al lavoro svolto o all'interesse del privato alla prestazione, il municipio può aumentarle adeguatamente nel singolo caso su richiesta motivata del servizio amministrativo interessato.

**Art. 5    Condono**

Su richiesta motivata il municipio può eccezionalmente condonare del tutto o in parte le tasse e spese a carico di una persona bisognosa.

**Art. 6    Prelievo**

Le tasse sono rimosse dall'autorità o dal servizio amministrativo responsabile della prestazione soggetta a tassa. ...

**Art. 7    Anticipo**

...

**V.    Disposizioni finali**

**Art. 36   Entrata in vigore**

L'Ordinanza sulle tasse entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il precedente Regolamento sulle tasse del 3 dicembre 1995.

Deciso dal Municipio il 14 dicembre 2021.

Comune di Fortuna, 14 dicembre 2021

*(firma) Bucher*

Il Presidente

*(firma) Mathis*

Il Segretario comunale